

**IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE
D'APPELLO IN ITALIA, SECONDO LA LEGGE PINTO,
N.89/2001, PER L'ECESSIVA DURATA DI UNA CAUSA DI
CIVILE, AD ISTANZA DI UN EREDE CHE AVEVA
PROSEGUITO IL PROCESSO INIZIATO DAL DE CUJUS.**

a cura dell'avv. Maurizio de Stefano
avvocato in Roma

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

**Ricorso per l'equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo (art. 3 legge 24/03/2001 n. 89)**

p e r

GARIBALDI Giovanni, nato a Napoli il 08.04.1948, residente in (64100) Teramo via Pace, 9 (CF.), elettivamente domiciliato in Campobasso, presso lo studio dell'Avv. Alberta Catilina in Via Etruria, 12 che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Marco Tullio Cicerone del foro di Roma, giusta procura in calce al presente ricorso.

Ricorrente

Contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso.

Resistente

oooOooo

OGGETTO della procedura ex lege Pinto n. 89/2001 un processo civile in
UNICO grado durato complessivamente QUARANTADUE ANNI (dal mese di marzo 1962 (sessantadue) al mese di settembre 2004 (duemilaquattro).

Il signor Garibaldi Giovanni, a mezzo dei sottoscritti procuratori e difensori, espone e chiede quanto segue.

Il signor Garibaldi Giovanni è il figlio e l'unico erede del sig. Alfredo Garibaldi, deceduto in data 01 novembre 1986.

ESPOSIZIONE DEI FATTI:

PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO

1- Con atto di citazione notificato il 01/03 marzo 1962 (millenovecentosessantadue) Garibaldi Alfredo, dante causa di Garibaldi Giovanni,

odierno ricorrente, conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Teramo Garibaldi Ernesto, Garibaldi Maria, Garibaldi Berardina e Garibaldi Filippo a mezzo del suo procuratore generale ad negotiam sig. Corneli Donato, per sentir dichiarare aperta la successione testata di Garibaldi Francesco, Garibaldi Giuseppe, Di Carlo Emilia, e ordinare la divisione dei beni.

2- La causa veniva iscritta a ruolo il 7 marzo 1962(millenovecentoSESSANTADUE) (n. 869, Ruolo Generale anno 1962). In data 05.06.1962, si costituiva in udienza il convenuto Garibaldi Ernesto contestando la domanda attrice. In data 20.04.1967, si costituiva in giudizio Garibaldi Filippo, rappresentato dal suo procuratore ad negotiam sig. Corneli Donato, e deceduto in data 17.04.1969.

3- In data 19.05.1971, interveniva in giudizio Corneli Pasqualina quale procuratrice generale di Amelia Maria Garibaldi, unica erede del deceduto Garibaldi Filippo, di cui faceva proprie le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione del 20.04.1967.

4-All'udienza del 18.04.1995, il processo veniva interrotto per il decesso del legale di una delle parti. La causa veniva poi riassunta da Corneli Pasqualina e Garibaldi Giovanni (**l'odierno ricorrente**), erede di Garibaldi Alfredo deceduto in data 01.11.1986, con atto di riassunzione depositato in data 21.09.1995. In data 22.04.1998, la causa veniva al Collegio, che successivamente rimetteva la causa davanti al G.I. affinché il CTU venisse chiamato a rendere chiarimenti.

5- Disposto l'ennesimo supplemento peritale, all'udienza del 6 Giugno 2002, fissata per l'approvazione del progetto di divisione, comparivano solamente le parti Garibaldi Giovanni e Garibaldi Francesco, ed il progetto non veniva approvato.

Successivamente, il Giudice disponeva l'adeguamento delle quote ereditarie nonché l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di Garibaldi Giuseppe, che, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio venendo dichiarato contumace.

6- All'udienza del 12 Giugno 2003 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la discussione.

7- Con sentenza del 30.01/17.09/2004(DUEMILAQUATTRO) n° 593/2004 l'On. Tribunale di Teramo dichiarava aperta la successione di Garibaldi Francesco, Garibaldi Giuseppe e Di Carlo Emilia attribuendo le rispettive quote agli eredi, seguendo le determinazioni del consulente tecnico di ufficio.

II) Elenco cronologico delle CENTOCINQUANTACINQUE udienze:

1) 22.05.1962, prima udienza, il convenuto si costituisce in giudizio; 2) 05.06.1962, le parti chiedono breve rinvio; 3) 03.07.1962, le parti insistono per la nomina del CTU. L'on. Giudice nomina CTU il geom. D'Ambrosio Nicola; 4) 10.07.1962, il CTU geom. D'Ambrosio Nicola rinuncia all'incarico; l'On. Giudice provvede alla nomina del CTU geom. Migiurtina Berardo; 5) 18.09.1962 chiesto rinvio per il giuramento del CTU che non risulta comparso; 6) 30.10.1962, non essendo comparso il nominando CTU geom. Migiurtina viene fissata altra udienza sempre per il giuramento e conferimento dell'incarico al CTU; 7) 13.11.1962, giuramento del CTU geom. Migiurtina Berardo; 8) 19.02.1963, rinvio per il mancato deposito della consulenza tecnica; 9) 02.04.1963, rinvio per il mancato deposito della consulenza tecnica; 10) 28.05.1963, rinvio per esame della consulenza tecnica; 11) 25.06.1963, su richiesta delle parti il Giudice convoca il CTU per rendere chiarimenti; 12) 09.07.1963, vengono richiesti i chiarimenti al CTU; 13) 29.10.1963, le parti chiedono rinvio non risultando agli atti il supplemento di perizia; 14) 03.12.1963, i procuratori delle parti chiedono rinvio per esame della consulenza tecnica suppletiva; 15) 04.02.1964, i procuratori delle parti chiedono rinvio per tentativo di conciliazione; 16) 14.04.1964, su richiesta delle parti l'On. Giudice convoca il CTU per rendere chiarimenti; 17) 19.05.1964, richiesta di supplemento della relazione peritale; 18) 23.06.1964, rinvio per mancato deposito del supplemento di perizia; 19) 07.07.1964, rinvio per mancato deposito di supplemento di perizia; 20) 14.07.1964, viene disposta la comparizione del CTU; 21) 06.10.1964, rinvio per mancata comparizione CTU; 22) 20.10.1964, comparizione del CTU per chiarimenti; 23) 17.11.1964, il G.I. dispone il rinnovo totale della perizia e del progetto di divisione; esonero del CTU; nomina del nuovo CTU geom. Zaccaria Pennuti; 24) 15.12.1964, rinvio per giuramento del CTU non comparso in udienza; 25) 26.01.1965, giuramento del CTU geom. Zaccaria Pennuti; 26) 08.06.1965 rinvio per mancato deposito della perizia; 27) 12.10.1965, rinvio per mancato deposito della perizia; 28) 23.11.1965, rinvio per mancato deposito della perizia; 29) 21.12.1965, rinvio per mancato deposito della perizia; 30) 15.02.1966 rinvio per mancato deposito della perizia; 31) 29.03.1966, rinvio per esame della perizia; 32) 10.05.1966, rinvio per esame della perizia; 33) 14.06.1966, rinvio; 34) 18.10.1966, rinvio; 35) 29.11.1966, rinvio; 36) 07.02.1967, rinvio; 37) 21.03.1967, rinvio per deposito di rilievi e osservazioni alla perizia; 38) 09.05.1967, costituzione in giudizio di Filippo Garibaldi; 39) 23.05.1967, rinvio per deposito rilievi alla CTU; 40) 27.06.1967, rinvio; 41) 03.10.1967, rinvio; 42) 07.11.1967, viene richiesto l'interrogatorio formale di Garibaldi Ernesto; 43) 12.12.1967, viene ammesso l'interrogatorio formale di Garibaldi Ernesto; 44) 23.01.1968, espletato l'interrogatorio formale di Garibaldi Ernesto; chiesto dal CTU un termine per rispondere

ai chiarimenti richiesti; **45)** 07.05.1968, rinvio per mancato deposito del supplemento della perizia; **46)** 25.06.1968, rinvio per mancato deposito del supplemento della perizia; **47)** 24.09.1968, rinvio per mancato deposito del supplemento della perizia; **48)** 19.11.1968, rinvio per mancato deposito del supplemento della perizia; **49)** 29.01.1969, rinvio per esame dei chiarimenti depositati dal CTU; **50)** 26.03.1969, rinvio per tentativo di conciliazione; **51)** 28.05.1969, rinvio; **52)** 01.10.1969, rinvio; **53)** 26.11.1969, rinvio; **54)** 04.03.1970, rinvio; **55)** 06.05.1970, rinvio; **56)** 01.07.1970, rinvio per accertamento del decesso di una delle parti; **57)** 11.11.1970, rinvio per accertamento del decesso di una delle parti; **58)** 27.01.1971, rinvio; **59)** 21.04.1971, rinvio; **60)** 19.05.1971, deposito comparsa di intervento di Amelia Maria Garibaldi, erede di Garibaldi Filippo; nomina del nuovo CTU geom. Antonio Pennuti; **61)** 23.06.1971, giuramento del CTU geom. Antonio Pennuti; **62)** 20.10.1971, rinvio per mancato deposito della perizia; **63)** 09.02.1972, rinvio per mancato deposito della perizia; **64)** 07.06.1972, rinvio per mancato deposito della perizia; **65)** 11.10.1972, rinvio per mancato deposito della perizia; **66)** 13.12.1972, rinvio per mancato deposito della perizia; **67)** 07.03.1973, rinvio per mancato deposito della perizia; **68)** 18.04.1973, rinvio per mancato deposito della perizia; **69)** 13.06.1973, rinvio per mancato deposito della perizia; **70)** 18.07.1973, rinvio per mancato deposito della perizia; **71)** 16.01.1974, rinvio per mancato deposito della perizia; **72)** 27.03.1974, rinvio per mancato deposito della perizia; **73)** 12.06.1974, rinvio per mancato deposito della perizia; **74)** 20.11.1974, costituzione in giudizio di Garibaldi Alfredo; rinvio per mancato deposito della perizia; **75)** 29.01.1975, rinvio per mancato deposito della perizia; **76)** 23.04.1975, rinvio per mancato deposito della perizia; **77)** 14.05.1975, rinvio per mancato deposito della perizia; **78)** 09.07.1975, rinvio per mancato deposito della perizia; **79)** 19.11.1975, rinvio per mancato deposito della perizia; **80)** 21.01.1976, rinvio per mancato deposito della perizia; **81)** 04.02.1976, rinvio per mancato deposito della perizia e mancata comparizione del CTU; **82)** 10.03.1976, rinvio per mancato deposito della perizia; **83)** 26.05.1976, rinvio per mancato deposito della perizia; **84)** 07.07.1976, rinvio per mancato deposito della perizia; **85)** 06.10.1976, rinvio per mancato deposito della perizia; **86)** 17.11.1976, rinvio per mancato deposito della perizia; **87)** 19.01.1977, rinvio per mancato deposito della perizia; **88)** 16.03.1977, rinvio per mancato deposito della perizia; **89)** 20.04.1977, rinvio per mancato deposito della perizia; **90)** 15.06.1977, rinvio per mancato deposito della perizia; **91)** 05.10.1977, rinvio per mancato deposito della perizia e contestuale declino del mandato di difesa di una delle parti; **92)** 30.11.1977, rinvio per mancato deposito della perizia; **93)** 21.12.1977, rinvio per mancato deposito perizia; **94)** 22.02.1978, rinvio per mancato deposito della perizia; **95)** 15.03.1978, rinvio ex art. 309 c.p.c.; **96)** 31.05.1978, rinvio per mancato deposito perizia; **97)** 04.10.1978, rinvio per mancato deposito della perizia; **98)** 15.11.1978, rinvio per mancato deposito della perizia; **99)** 17.01.1979, rinvio per mancato deposito della perizia; **100)** 14.03.1979, rinvio per mancato deposito della perizia; **101)** 16.05.1979, rinvio per mancato deposito della perizia; **102)** 23.05.1979, rinvio per mancato deposito della perizia; **103)** 27.06.1979, rinvio per mancato deposito della perizia; **104)** 07.11.1979, rinvio per mancato deposito della perizia; **105)** 16.01.1980, sostituzione del CTU geom. Antonio Pennuti e nomina nuovo CTU geom. Angelo Seneca; **106)** 27.02.1980, giuramento del CTU geom. Angelo Seneca;

107) 02.07.1980, rinvio per mancato deposito della perizia; **108)** 10.12.1980, rinvio per mancato deposito della perizia; **109)** 20.10.1981, sostituzione del CTU geom. Angelo Seneca e nomina del nuovo CTU geom. Aurelio Di Ottaviano; **110)** 02.03.1982, rinvio per mancato deposito della perizia; **111)** 06.07.1982, rinvio per mancato deposito della perizia; **112)** 01.03.1983, rinvio per mancato deposito della perizia; **113)** 08.11.1983, rinvio per mancato deposito della perizia; **114)** 07.02.1984, rinvio per mancato deposito della perizia; **115)** 05.06.1984, rinvio per mancato deposito della perizia; **116)** 27.11.1984, rinvio per mancato deposito della perizia; **117)** 21.05.1985, rinvio ex art.309 c.p.c.; **118)** 08.10.1985, rinvio per mancato deposito della perizia; **119)** 27.01.1987, rinvio per mancato deposito della perizia; **120)** 22.09.1987, rinvio per mancato deposito della perizia; **121)** 03.05.1988, rinvio per mancato deposito della perizia; **122)** 08.02.1989, rinvio per mancato deposito della perizia; **123)** 14.11.1990, rinvio per mancato deposito della perizia; **124)** 24.04.1991, rinvio per mancato deposito della perizia; **125)** 26.11.1991, rinvio per mancato deposito della perizia; **126)** 05.05.1992, rinvio per mancato deposito della perizia; **127)** 12.01.1993, rinvio per mancato deposito della perizia; **128)** 29.11.1994, viene richiesta la surroga del CTU; **129)** 18.04.1995, interruzione del processo per decesso del legale di una delle parti; **130)** 14.05.1996, udienza di riassunzione e nomina del nuovo CTU geom. Angelo Bruto; **131)** 18.06.1996, giuramento del CTU geom. Angelo Bruto; **132)** 07.01.1997, sostituzione del CTU geom. A. Bruto e nomina del nuovo CTU geom. Antonio Agatone; **133)** 30.04.1997, rinvio per mancato deposito perizia; **134)** 21.05.1997, rinvio per mancato deposito perizia; **135)** 25.06.1997, rinvio per esame della perizia; **136)** 07.10.1997; richiesta di comparizione personale delle parti; **137)** 18.02.1998, rinvio per mancata notifica alla controparte del precedente verbale; **138)** 22.04.1998, udienza di precisazione delle conclusioni con conseguente remissione della causa al Collegio; **139)** 18.05.1999, remissione della causa dinanzi al G.I. e costituzione in giudizio di Garibaldi Francesco, erede di Garibaldi Ernesto con contestale riproposizione dei quesiti al CTU; **140)** 21.09.1999, rinvio per esame CTU depositata; **141)** 15.03.2000 si chiede che venga riconvocato il CTU per chiarimenti perché viene contestata la valutazione dei vari appezzamenti; **142)** 07.06.2000 disposti chiarimenti al CTU; **143)** 06.12.2000 viene fissata l'udienza per l'approvazione del progetto di divisione; **144)** 13.03.2001 rinvio per tentativo di bonario componimento; **145)** 10.05.2001 rinvio per tentativo di bonario componimento; **146)** 05.07.2001 viene fissata l'udienza per l'approvazione del progetto di divisione; **147)** 19.10.2001 richiesta di rinvio per approvazione del progetto di divisione; **148)** 30.11.2001 costituzione di Garibaldi Gisella erede di Garibaldi Ernesto e richiesta di rinvio per esame; **149)** 22.03.2002 costituzione in giudizio per Garibaldi M. Sara e Garibaldi Ernesto eredi Garibaldi, Ernesto, e contestuale fissazione dell'udienza per approvazione del progetto di divisione; **150)** 06.06.2002 Garibaldi Giovanni accetta il progetto al fine di porre fine al processo, la controparte si oppone e il Giudice riconvoca il CTU per adeguare la parte di Garibaldi Ernesto in testa agli eredi; **151)** 10.10.2002, a seguito della scomparsa del l'Avv. P. Gaio, procuratore di Garibaldi Giovanni, si costituisce quale nuovo procuratore l'Avv. D. D'Asdrubale il quale chiede un breve termine per esaminare le voluminose carte processuali avendo ricevuto la procura ad litem ricevuta solo in data 05.10.2002; **152)**

20.12.2002 parte convenuta chiede disporsi chiarimenti al CTU, e sull'opposizione di parte attrice che insiste per la fissazione dell'udienza per precisazione delle conclusioni l'On. Giudice si riserva; **153)** 30.05.2003 udienza fissata dal Magistrato a scioglimento della riserva assunta, per integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc nei confronti di Garibaldi Giuseppe che sebbene regolarmente citato, non compare e viene dichiarato contumace; **154)** 12.06.2003 le parti precisano le rispettive conclusioni e la causa viene rimessa al Collegio per la decisione; **155)** 22.10.2003, udienza Collegiale ove le parti si riportano ai propri scritti. Il Collegio trattiene la causa in decisione.

Come si è detto la sentenza che ha definito il giudizio è stata pubblicata il 17 settembre 2004 n° 593/2004.

Non essendo stata mai notificata tra le parti e non avendo nessuna delle stesse parti interposto appello, la sentenza è passata in giudicato.

8- IN CONCLUSIONE: appare totalmente abnorme ed irragionevole la durata del processo civile di PRIMO grado, n. R.G. 869/1962, iniziato dinanzi al Tribunale di Teramo con citazione del 1/3 di Marzo 1962 (sessantadue), e conclusosi, quarantadue anni dopo, con sentenza n° 593/04 del 30.01/17.09/2004 (duemilaquattro).

9- Ricordato che **non vi sarebbe necessità di illustrare in dettaglio i motivi del ritardo, poiché superata una certa soglia non vi è più necessità di indagare sui singoli momenti e dei motivi del ritardo, vedi sul caso Capuano c. Italia sentenza 25.06.1987 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (primo caso italiano di non ragionevole durata di un processo civile)¹**; ma nella presente fattispecie si è avverata anche quell'altra ipotesi, presa in esame dalla citata sentenza della Corte Europea, cioè il mancato controllo del Giudice sull'operato dei vari Consulenti Tecnici d'Ufficio² **che è stata la vera causa del ritardo.**

10- I diversi CTU succedutisi nel corso del processo, fino all'interruzione del medesimo nell'udienza del 18.04.1995, **non hanno mai rispettato i termini** loro assegnati dal G.I., spesso non adempiendo agli incarichi loro affidati non

¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Capuano c. Italia sentenza 25.06.1987 §34 <<34. Quant à la procédure d'appel, son déclenchement remonte à près de quatre ans et elle n'a encore donné lieu à aucun arrêt sur le fond. Ce laps de temps, qui paraît excessif en soi, s'ajoute à une instance antérieure qui avait déjà trop duré. Partant, la Cour n'estime pas nécessaire d'en étudier les diverses phases et notamment de se prononcer sur l'opportunité du complément d'instruction que la cour d'appel de Potenza décida dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.>>

² Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Capuano c. Italia sentenza 25.06.1987 §30 <<En l'espèce, l'expert (CTU) travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès. Quant à la sanction dont il pouvait frapper l'expert, il y a lieu de rappeler qu'en ratifiant la Convention l'Italie a contracté l'obligation d'agencer son système judiciaire de manière à lui permettre de remplir les conditions de l'article 6 § 1 (art. 6-1), notamment quant au "délai raisonnable" (arrêt Guincho précité, série A n° 81, p. 16, § 38).>>

depositando - o depositandole incomplete - le relazioni peritali, comportando un enorme dispendio di tempo. In particolare:

- == Geom. Berardo Migiurtina: il termine fissato dal G.I. per il deposito della relazione peritale era di 3 mesi; il CTU, invece, ha impiegato oltre 6 mesi (190 giorni).
- == Geom. Zaccaria Pennuti: il termine fissato dal G.I. per il deposito della relazione peritale era di 4 mesi; il CTU, invece, ha impiegato oltre 14 mesi (427 giorni). Il termine fissato dal G.I. per il deposito del supplemento peritale era di 3 mesi; il CTU ha impiegato oltre 12 mesi (371 giorni).
- == Geom. Antonio Pennuti: il termine fissato dal G.I. per il deposito della relazione peritale era di 60 giorni; il periodo di ingiustificata inattività del CTU è stato di otto anni e sei mesi (3127 giorni), nel corso dei quali non ha depositato alcuna relazione peritale.
- == Geom. Angelo Seneca: il termine fissato dal G.I. per il deposito della relazione peritale era di 4 mesi; il periodo di ingiustificata inattività del CTU è stato di un anno e sei mesi (600 giorni), nel corso dei quali non ha depositato alcuna relazione peritale.
- == Geom. Aurelio Di Ottaviano: il termine fissato dal G.I. per il deposito della relazione peritale era di 4 mesi; il periodo di ingiustificata inattività del CTU è stato di oltre 13 anni (4925 giorni), nel corso dei quali non ha depositato alcuna relazione peritale.
- == Geom. Antonio Agatone: il termine fissato dal G.I. per depositare la relazione peritale era di 120 giorni; il CTU ha impiegato 169 giorni.

11- In particolare vi sono stati N° **15** rinvii d'ufficio e tutto ciò ha comportato il ritardo di ulteriori **981** giorni: 1) udienza del 08.10.1963 rinviata al 29.10.1963; 2) udienza del 11.04.1967 rinviata al 09.05.1967; 3) udienze del 21.05.1969 rinviata al 28.05.1969; 4) udienza del 19.11.1969 rinviata al 26. 11.1969; 5) udienza del 04.02.1970 rinviata al 04.03.1970; 6)udienza del 20.05.1970 rinviata al 01.07.1970; 7) udienza del 01.12.1971 rinviata al 09.02.1972; 8) udienza del 30.04.1975 rinviata al 14.05.1975; 9) udienza del 14.12.1977 rinviata al 21.12.1977; 10) udienza del 08.04.1981 rinviata al 20.10.1981; 11) udienza del 12.07.1983 rinviata al 08.11.1983; 12) udienza del 22.04.1986 rinviata al 27.01.1987; 13) udienza del 07.02.1989 rinviata al 08.02.1989; 14) udienza del 22.06.1993 rinviata al 29.11.1994; 15) udienza del 10.02.1998 rinviata al 18.02.1998.

12- Riassumendo, i periodi di ingiustificata inattività assommano a **oltre 29 anni** (10.670 giorni, di cui 9.689 a causa dei CTU, e 981 giorni per i rinvii d'ufficio) a cui vanno aggiunti i rinvii per mancata notifica dei verbali d'udienza, i rinvii per mancata comparizione dei CTU, e i rinvii per la sostituzione o la rinuncia

all'incarico dei CTU, che hanno comportato un ulteriore e notevole dispendio di tempo.

13- Non sussiste alcuna ragionevole proporzione in relazione abnorme durata complessiva del processo. In particolare il tempo strettamente necessario per la trattazione della causa, non poteva superare i cinque anni, tenuto conto anche delle interruzioni necessarie e delle richieste delle parti e del fatto che l'asse ereditario da dividere consisteva in un solo terreno con sovrastanti fabbricati.

14- Restano nella responsabilità del Ministro della Giustizia gli altri 37(TRENTASETTE) anni di RITARDO e questa è l'ampiezza della soglia della durata ragionevole ex art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, superata dai Giudici di merito.

15- Per offrire un parametro di confronto del presente caso di lunghezza del processo in Italia, esaminiamo un processo celebratosi in Inghilterra, che a detta della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è stato il più lungo della storia anglosassone : **due anni e mezzo (ed anche il più complesso)!³**.

III) LA QUALITA' DI VITTIMA E LE CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI PER IL RICORRENTE CON PECULIARE RIFERIMENTO ALLA NATURA DELLA CONTROVERSIA PER L'INTERO PERIODO DEI QUARANTADUE ANNI DI DURATA DELLA CAUSA.

16- Come si è già avuto modo di chiarire, oggetto del giudizio è una divisione ereditaria durata quarantadue anni, che ha inevitabilmente procurato notevole danni all'odierno ricorrente, sia sotto il profilo economico che morale, non permettendo allo stesso di godere dei beni oggetto della divisione, con conseguenti notevoli patimenti, oltre ai contrasti con le altre parti in causa.

17- Va sottolineato (onde prevenire una facile eccezione del Ministro della Giustizia italiana) che la sofferenza del ricorrente è iniziata non solo per il periodo successivo alla morte del padre nel 1986 (di cui era divenuto l'unico erede), e neppure limitatamente al periodo successivo alla sua formale e personale costituzione in giudizio avvenuta nel 1995(novantacinque), ma fin dal primo

³ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso STEEL e MORRIS c. Regno Unito sentenza del 15 febbraio 2005 (ricorso 68416/2001) §49 Il processo civile si celebrò davanti ad un giudice unico dal 28 giugno 1994 al 13 dicembre 1996 (due anni e sei mesi). Vi furono 313(trecentotredici) giorni d'udienza

giorno della causa, allorché egli era ancora adolescente (nel 1962 egli aveva 14 anni); infatti, la natura della causa, la divisione ereditaria, ha comportato non solo un pregiudizio economico, ma soprattutto un'ansia per la tensione nei rapporti tra tutti gli altri membri della famiglia (allargata) e tale tensione il ricorrente l'ha vissuta in prima persona fin da bambino.

18- All'uopo si ricorda come la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, circa la qualità di vittima delle violazioni della Convenzione europea, è più ampia rispetto alle previsioni dell'ordinamento giuridico nazionale⁴.

19- Questo in via generale, ma anche in via particolare possiamo citare un caso esattamente in termini con l'odierno, dove il ricorrente alla Corte di Strasburgo lamentava la eccessiva durata di un processo iniziato dal padre cinque anni prima della sua morte e proseguito ad istanza del figlio ricorrente. Orbene, la Corte di Strasburgo ha preso in considerazione l'intero processo, non espungendo il periodo anteriore alla morte del *de cuius* del ricorrente, aggiungendolo al periodo in cui lo stesso ricorrente era succeduto nel giudizio del diritto controverso in causa, davanti a giudici nazionali⁵.

Una conferma di tale principio si è avuta dalla stessa Corte europea con le più recenti sentenze del 10 novembre 2004⁶.

Finalmente, anche la Cassazione italiana a Sezioni Unite Civili con la sentenza del 23 dicembre 2005, n. 28507 ha ritenuto l'applicabilità della legge n. 89/2001 Pinto, anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore e sin dalla data di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (anno 1955) e,

e questo fu il processo più lungo della storia giudiziaria inglese, con 40.000 (quarantamila) pagine di documenti, 130 (centotrenta) testimoni interrogati, 20.000 (ventimila) pagine di verbali d'udienza.

⁴ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Ceyhan Demir et autres c. Turquie (*Requête n° 34491/97*) sentenza 13 gennaio 2005. § 52. .

⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso MASALA c. Italie (*Requête n° 44496/98*) sentenza 25 ottobre 2001 <<§ 55. Il 22 aprile 1980 (ottanta), le Signore M.Z., P.Z. e G.Z. convennero in giudizio la Signora F.Z. davanti al tribunale di Sassari al fine d'ottenere la divisione di una proprietà. §56. L'istruzione della causa iniziò il 17 giugno 1980 (ottanta). Omissis ... § 57. Dopo due udienze, il 26 giugno 1985 (ottantacinque), I QUATTRO EREDI della Signora M.Z., NEL FRATTEMPO DECEDUTA, si costituirono nella procedura. **IL RICORRENTE E' UNO DEGLI EREDI. Omissis.... § 62. Il periodo da prendere in considerazione è iniziato il 22 aprile 1980 (ottanta), ed era ancora pendente al 5 febbraio 2001. §63. Esso era già durato a tale data più di VENTI anni e nove mesi per un grado di giudizio.>>**

⁶ . Vedi per tutte: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso Musci contro Italia, ricorso n. 64699/01 sentenza del 10 novembre 2004, <<UNA RIDUZIONE PUÒ ANCHE ESSERE RAVVISATA QUANDO IL RICORRENTE HA PARTECIPATO SOLO BREVEMENTE ALLA PROCEDURA CHE EGLI HA A PROSEGUITO IN QUALITÀ DI EREDE.>>

pertanto, anche l'erede che abbia proseguito il giudizio, può rivendicare il diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del processo, anche per il periodo precedente alla morte del *de cuius* che aveva iniziato la causa⁷.

20- Pertanto, il periodo da considerare non è limitato al periodo successivo alla morte del padre del ricorrente (1986), rilevando tale evento solo ai fini della determinazione del *quantum debeatur*, ma sul punto vedi *ultra*.

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 24/03/2001 N. 89 (TERMINE E CONDIZIONI DI PROPONIBILITÀ)

21- Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa che la sentenza definitiva del giudizio di primo grado è stata depositata in cancelleria in data 17(**diciassette**) **settembre 2004**, e mai notificata tra le parti. Pertanto essa è passata in giudicato un anno e 46 giorni dopo, segnatamente il **2(due) novembre 2005(duemilacinque)** ai sensi dell'art. 327, primo comma del codice di procedura civile.

22- Pertanto, l'odierno ricorrente qui vi propone tempestivamente il presente ricorso, cioè entro il termine di sei mesi (02 maggio 2006) dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è passata in giudicato **2(due) novembre 2005(duemilacinque)**.

23- Circa il computo dei termini di cui all'art. 35 della Convenzione, a decorrere dal passaggio in giudicato, ivi compreso l'anno e 46 giorni ex art. 327 c.p.c., vedi Corte Europea, sentenza Pugliese (II) del 24 maggio 1991, par. 16, e sentenze Diana, Golino, Taiuti, del 27 febbraio 1992, par. 14⁸.

⁷ Cassazione italiana . Sezioni UNITE civili, - sentenza 23 dicembre 2005, n. 28507. Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone) In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, sussiste la legittimazione degli eredi alla proposizione della domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata di un processo instaurato dal loro dante causa prima dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89 (col solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia già pronunciata sulla sua ricevibilità). Infatti, la fonte del riconoscimento del diritto all'equa riparazione non sorge con la sola normativa nazionale legge n. 89/2001 poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di immediata rilevanza nel diritto interno.

⁸ Vedi ancora circa il *dies a quo* ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, la decisione della Corte sulla ricevibilità del ricorso n° 41276/98, Marcello TROIANI contro Italia dell'8.03.2001 (*de six mois après la date à laquelle la décision interne concernant la présente affaire est devenue définitive*); la decisione della Commissione sul ricorso No 29436/95, Mario Scaburri contro Italia, del 14 gennaio 1998, con riferimento ad una sentenza penale della Corte d'appello di Bologna del 16(sedici) gennaio 1993, passata in giudicato il 31(trentuno) gennaio 1993 (*Or, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée le 31*

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 3, PRIMO COMMA DELLA LEGGE 24/03/2001 N. 89 (COMPETENZA TERRITORIALE)

24- L'adita Corte d'Appello di Campobasso deve inoltre ritenersi competente ai sensi dell'articolo 3 primo comma della legge 24/03/2001 n. 89, ed ai sensi dell'art. 11 del c.p.p., in quanto il giudizio di primo grado, si è svolto dinanzi al Tribunale di Teramo, facente parte del distretto de **L'Aquila**.

V/a) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL' AN DEBEATUR DELLA DOMANDA PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

25- Il ricorrente NON deve spendere alcuna parola per dimostrare come il processo civile in oggetto non sia conforme al dettato dell'art. 6 par. 1 della Convenzione, segnatamente al "termine ragionevole" di durata.

26- In ogni caso, la vicenda oggetto del giudizio non appare assolutamente complessa, dovendosi limitare il Giudice, come in effetti ha fatto, ad eseguire la divisione ereditaria dei beni come disposta nella consulenza tecnica d'ufficio.

27- L'Ecc.ma Corte d'appello di Campobasso potrà agevolmente statuire che in ogni caso la durata del processo di primo grado non avrebbe dovuto superare il quinquennio.

28- A tutto concedere, la violazione non può essere inferiore ai TRENTUNO ANNI di eccessiva durata.

V/b) ESPOSIZIONE RELATIVA AL QUANTUM DELLA DOMANDA PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

29- Il ricorrente, quivi trascrive i parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in casi ancor meno gravi dell'odierno.

RICORRENTE NUMERO RICORSO	NATURA processo italiano	DATA Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	DANNO MORALE Importo liquidato	DURATA ANNI processo italiano	+ DURATA MESI e numero UN SOLO GRADO di giudizio processo italiano
<i>Perosino</i> c. Italia (n° 44372/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	89.000.000.ITL	27 anni e	1 mese
<i>Teofili</i> c. Italia (n° 46508/99)	Civile, divisione ereditaria	21.11.2000	85.000.000.ITL	27 anni e	1 mese (in aggiunta agli otto anni anteriori all'agosto 1973)
<i>Sapia</i> c. Italia (n° 44368/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	97.000.000.ITL	26 anni e	9 mesi (in aggiunta ai due anni anteriori all'agosto 1973)

janvier 1993, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête). Vedi ancora la decisione della Corte del 9 luglio 2002, sul ricorso n° 52124/99 Salvatore CHIARAMONTE contro Italia, dove a fronte di una sentenza del 18 dicembre 1998, pubblicata il 22 dicembre 1998, rileva che <<à l'issue de la procédure, le requérant a été relaxé des chefs d'inculpation dont il faisait l'objet et que le jugement du tribunal de Milan est devenu définitif le 3 février 1999.>>.

O.B. c. Italia (n° 44506/98)	Civile, obbligazioni	25.10.2001	50.000.000.ITL	26 anni e	6 mesi
Senese c. Italia (n° 43295/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	92.000.000.ITL	26 anni e	2 mesi (in aggiunta ai quattro anni anteriori all'agosto 1973)
Galgani e De Matteis c. Italia n. 2 (n°44497/98)	Civile, obbligazioni	25.10.2001	65.000.000.ITL	25 anni e	9 mesi
Aldo Tripodi c. Italia (n° 45078/98)	Civile, divisione ereditaria	12.10.2000	150.000.000.ITL	25 anni e	9 mesi o (in aggiunta ai ventisei anni anteriori all'agosto 1973)
Pagliacci e Marruco c. Italia (n° 44366/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	36.000.000.ITL	25 anni	6 mesi (in aggiunta ai tre anni anteriori all'agosto 1973)
Calvani c. Italia (n° 44365/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	70.000.000.ITL	25 anni e	6 mesi (in aggiunta ai cinque anni anteriori all'agosto 1973)
Catalano c. Italia (n° 46510/99)	Civile, esecuzione lavori, danni	21.11.2000	30.000.000.ITL	25 anni e	2 mesi
Mazzotti c. Italia (n° 44354/98)	Civile, previdenza	17.10.2000	89.000.000.ITL	24 anni e	10 mesi (in aggiunta ai tre anni anteriori all'agosto 1973)
D'Innella c. Italia (n° 44370/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	89.000.000.ITL	24 anni e	7 mesi (in aggiunta ai cinque anni anteriori all'agosto 1973)
Palombo c. Italia (n° 44358/98)	Civile, previdenza	17.10.2000	89.000.000.ITL	24 anni	(in aggiunta ai quattro anni anteriori all'agosto 1973)
Mauti c. Italia (n° 44391/98)	Civile, divisione ereditaria	06.12.2001	40 000 EUR	23 anni e	10 mesi per un grado
Ravignani c. Italia (n° 46984/99)	Civile, divisione ereditaria	16.01.2001	76.000.000.ITL	23 anni e	9 mesi (in aggiunta ad un anno anteriore all'agosto 1973)
Vecchi e altri 4 c. Italia (n° 44488/98)	Civile, danni persona	01.03.2001	80.000.000.ITL per ogni ricorrente	23 anni e	4 mesi
Burghesu c. Italia (n° 46534/99)	Civile, divisione ereditaria	16.11.2000	64.000.000.ITL	22 anni e	9 mesi
D.I. c. Italia (n° 44533/98)	Civile, fallimentare	23.10.2001	70.000.000.ITL	21 anni e	11 mesi
Pelagagge c. Italia (n° 51700/99)	Civile, proprietà confini	11.12.2001	28 000 EUR	21 anni e	3 mesi
Masala c. Italia (n° 44496/98)	Civile, divisione immobile	25.10.2001	50.000.000.ITL	20 anni e	9 mesi
Di Muro c. Italia (n° 44363/98)	Civile, previdenza	21.11.2000	73.000.000.ITL	20 anni e	7 mesi
Spada c. Italia (n° 44470/98)	Civile, nuova opera	01.03.2001	60.000.000.ITL	20 anni e	6 mesi

N.B. La durata indicata è quella COMPLESSIVA della procedura e NON quella del SOLO RITARDO.

30- Esaminando tale giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si osserva che, **senza alcuna motivazione e senza richiedere alla vittima alcun onere della prova dell'esistenza del danno <<non patrimoniale>>**,

la stessa Corte dei Diritti dell'Uomo ha sempre condannato il Governo italiano per il fatto stesso della durata non ragionevole del processo *a quo*⁹.

31- Si ricorda che con la sentenza della Cassazione del 17 giugno 2004, n. 11350¹⁰ si è finalmente statuito il principio per cui il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al termine ragionevole della durata dei processi, deve mantenere una *perfetta simmetria* di contenuto con l'art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, come in concreto questa norma vive attraverso l'esegesi della Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone per quanto attiene all'applicazione della legge n. 89/2001, ai giudici italiani.

32- L'unico residuo margine di discrezionalità in capo al giudice nazionale è dato con riferimento all'entità dell'indennizzo del danno conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (vedi sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 26 gennaio 2004, n. 1340, e la sentenza n. 8529 del 05 maggio 2004).

33- All'uopo si sottopone a Codesta Ecc.ma Corte di Campobasso l'esame della ancor più recente e pertinente giurisprudenza della Corte di Strasburgo che in data dieci novembre 2004 si è pronunciata *in subiecta materia*, affermando i seguenti principi.

34- Vedi testualmente nella parte motivata: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo), sez. I, Presidente ROZAKIS, sentenza del 10 novembre 2004, caso Musci contro Italia, ricorso n. 64699/01.

<<2) Criteri particolari al danno **morale** 27§. Per ciò che concerne la valutazione in equità del danno morale subito in ragione della durata d'una procedura, la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della

⁹ de Stefano Maurizio <<Tabella di valutazione del danno morale per la durata non ragionevole dei processi, secondo la recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, elaborata dall'avv. Maurizio de Stefano>> (in "Impresa" n. 12 del 31 dicembre 2001, pag. 1903/1927) (ETI-De Agostini Professionale) (vedi anche <http://www.dirittiuomo.it/Bibliografia/Tabella01.htm>). <<Tabella di valutazione del danno morale per la durata non ragionevole dei processi, secondo la giurisprudenza dell'anno 2002 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo>>, elaborata dall'avv. Maurizio de Stefano (<http://www.dirittiuomo.it>)

¹⁰ Cassazione (sezione prima civile) del 17 giugno 2004, n. 11350 <<Il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al termine ragionevole della durata dei processi, deve mantenere una perfetta simmetria di contenuto con l'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, come in concreto questa norma vive attraverso l'esegesi della

procedura (e non per anno di ritardo) è una base di partenza per il calcolo da effettuare. Il risultato della procedura nazionale (sia che la parte ricorrente perda, vinca o finisca per concludere un regolamento amichevole) non ha importanza in quanto tale sul danno morale subito dal fatto della durata della procedura. L'ammontare globale sarà aumentato di 2.000 euro se la posta in gioco della lite è importante segnatamente in materia di diritto del lavoro, di stato e capacità delle persone, di pensioni, di procedure particolarmente gravi in relazione alla salute o alla vita delle persone. L'ammontare di base sarà ridotto avuto riguardo al numero delle giurisdizioni che ebbero a pronunciarsi nel corso della durata della procedura, al comportamento della parte ricorrente – segnatamente al numero di mesi o di anni legato a dei rinvii non giustificati imputabili alla parte ricorrente – alla posta oggetto della causa – ad esempio quando la posta patrimoniale è poco importante per la parte ricorrente – ed in funzione del livello di vita del paese. UNA RIDUZIONE PUÒ ANCHE ESSERE RAVVISATA QUANDO IL RICORRENTE HA PARTECIPATO SOLO BREVEMENTE ALLA PROCEDURA CHE EGLI HA A PROSEGUITO IN QUALITÀ DI EREDE.

Questo ammontare potrà essere ridotto parimenti quando la parte ricorrente avrà già ottenuto a livello nazionale una constatazione di violazione ed una somma di denaro nel quadro di una via di ricorso interno. Oltre al fatto che l'esistenza di una via di ricorso sul piano interno si armonizza pienamente con il principio di sussidiarietà proprio della Convenzione, questa via di ricorso è più vicina ed accessibile rispetto al ricorso davanti alla Corte, è più rapida, e si esercita nella lingua della parte ricorrente; essa presenta dunque dei vantaggi che conviene prendere in considerazione. >>

35- La stessa Corte di Strasburgo ha reiterato tali principi in tutte le seguenti sentenze emesse in pari data.

Dal prospetto che segue si evince come, la Corte di Strasburgo ha aumentato da tre a dieci volte l'importo in precedenza liquidato ai ricorrenti dalle Corti d'appello italiane.

RICORRENTE NUMERO RICORSO	materia	DANNO NON PATRIMONI ALE (Importo liquidato dal giudice	DATA Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	DANNO NON PATRIMONIA LE (Importo SUPPLEMENT	DURATA ANNI processo italiano	durata mesi e NUMERO GRADI giudizio processo	TOTALE DANNO NON PATRIMO NIALE EURO
--	----------------	---	--	--	--	---	--

Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone con gli stessi limiti ai giudici italiani.>>.

		italiano con la legge Pinto) EURO		ARE liquidato dalla Corte Europea) EURO		italiano	
Riccardi Pizzati c. Italia (n° 62361/00)	Civile, risarcimento danni per lavori tra confinanti	5.000	10.11.2004	20.200	26 anni e	<i>e 6 mesi per un grado</i>	25.200
Musci c. Italia (n° 64699/01)	Civile, servitù di passaggio	3.500	10.11.2004	8.400	18 anni e	<i>e 1 mese per due gradi</i>	11.900
Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 1) (n° 64705/01)	Civile, pagamento di onorari	1.000	10.11.2004	10.900	15 anni	<i>e 6 mesi per un grado</i>	11.900
Giuseppe Mostacciolo c. Italia (n° 2) (n° 65102/01)	Civile, pagamento di onorari	2.000	10.11.2004	13.400	14 anni	<i>e 8 mesi per un grado</i>	15.400
Giuseppina Orestina Procaccini c. Italia (n° 65075/01)	Civile, risoluzione contratto lavori di installazione di finestre	1.125	10.11.2004	5.875 Per ogni ricorrente	13 anni e	<i>per un grado</i>	7.000
Apicella c. Italia (n° 64890/01)	Civile, lavoro previdenza, iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli (indennità di maternità)	2.500	10.11.2004	7.300	12 anni	<i>e 2 mesi per due gradi</i>	9.800
Ernestina Zullo c. Italia (n° 64897/01)	Civile, previdenza (<i>pensione di inabilità (indennità di accompagnamento)</i>).	1.200	10.11.2004	5.164	9 anni e	<i>e 3 mesi per due gradi</i>	6.364
Cocchiarella c. Italia (n° 64886/01)	Civile, previdenza (<i>pensione di inabilità (indennità di accompagnamento)</i>).	1.000	10.11.2004	4.600	8 anni e	<i>e 8 mesi per due gradi</i>	5.600

N.B. La durata indicata è quella COMPLESSIVA della procedura e NON quella del SOLO RITARDO

36- Si ricorda che la Corte di Cassazione con la sentenza del **05/05/2004, n. 8529**, ha sancito << l'obbligo specifico, per lo stesso giudice (italiano n.d.r.),

di prendere in esame, e di farsi carico criticamente, dei precedenti della Corte europea che si assumano pronunciati su casi identici o analoghi a quelli al suo esame.>>.

DANNO MORALE

37- Tutto ciò premesso, il ricorrente ritiene equo richiedere a titolo di danno morale:

- Euro **MILLE per ogni anno** a decorrere dal 1968(sessantotto) alla data della morte del padre avvenuta nel 1986(ottantasei), diciotto anni, pari a complessivi euro **DICIOTTOMILA**.
- Euro **MILLECINQUECENTO per ogni anno** a decorrere dalla data della morte del padre avvenuta nel 1986(ottantasei), fino alla fine del processo avvenuta nel 2004(duemilaquattro), diciotto anni, pari a complessivi euro **VENTISETTEMILA**.
- Totale euro **QUARANTACINQUEMILA**.

38- Il ricorrente allega le copie degli atti processuali in carta libera, come da indice in calce al presente ricorso. In caso di contestazione della conformità degli atti processuali, il ricorrente fin d'ora chiede ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 24/03/2001 n. 89 che la Corte d'Appello disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento, senza alcun onere per la ricorrente.

VI) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 24/03/2001 N. 89 (COMUNICAZIONI)

39- Il ricorrente ritiene che **sussista** nella presente fattispecie **un grave profilo di responsabilità** dei giudici e degli altri dipendenti pubblici da segnalare al Procuratore Generale della Corte dei Conti, a norma dell'art. 5 della legge 24/03/2001 n. 89.

VII) CONCLUSIONI

40- Tutto ciò premesso il ricorrente chiede che previa fissazione con decreto della camera di consiglio, la Corte d'Appello voglia accogliere le seguenti **CONCLUSIONI** **“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Campobasso, *contrariis rejectis*, dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un processo civile durato QUARANTADUE ANNI, nel solo primo grado, sussiste la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto, il ricorrente (quale parte e quale erede dell'originario attore nel predetto processo civile) ha diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89; per l'effetto, condannare il Ministro di GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore* in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, al pagamento della detta equa riparazione in favore del ricorrente , nella misura di euro 45.000,00(QUARANTACINQUEMILA), per danni morali, NON PATRIMONIALI, oltre interessi dalla domanda, o in quell'altra misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia; in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio.**

Si chiede di essere autorizzati a depositare memorie e documenti sino a cinque giorni prima dell'udienza e di essere sentiti personalmente in Camera di Consiglio.

Esente dal contributo unificato ai sensi di legge.

VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .

Tutti in semplice **copia fotostatica**

- 1) Atto di citazione di Garibaldi Alfredo notificato il 01/03 marzo 1962 davanti al Tribunale di Teramo;
- 2) Comparsa di costituzione di Garibaldi Filippo depositata il 20.04.1967;
- 3) Comparsa di intervento di Corneli Pasqualina proc. gen. di Amelia Maria Garibaldi;
- 4) Atto di riassunzione di Garibaldi Giovanni e Corneli Pasqualina depositato il 21.11.1996;
- 5) Comparsa di costituzione di Garibaldi Francesco;
- 6) Citazione di Terzo Garibaldi Giuseppe;

7) Sentenza del Tribunale di Teramo depositata in Cancelleria in data 30.01/17.09/2004 al numero 593/2004, e mai notificata.

8) Copertina del fascicolo d'ufficio R.G. 869/1962, con allegati Verbali di causa dal 1962 al 2003.

Campobasso, li 10 gennaio 2006

Avv. Alberta Catilina

Avv. Marco Tullio Cicerone

PROCURA

Io sottoscritto **Garibaldi Giovanni** delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Marco Tullio Cicerone del foro di Roma, con poteri anche disgiunti all'avv. Alberta Catilina, conferendo loro i più ampi poteri di legge . Eleggo domicilio presso l'avv. Alberta Catilina in Campobasso alla via Etruria n. 12.

Campobasso, li 10 gennaio 2006

Giovanni Garibaldi

È autentica

Avv. Alberta Catilina